Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno

Termoli

REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA NELL'AREA DEL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA VALLE DEL BIFERNO

INDICE ANALITICO

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Premesse pag. 4
Art. 2 Gestione dell'acquedotto e delle reti di distribuzione pag. 4
Art. 3 Sistema di distribuzione e tipologia dell'acqua pag. 4
Art. 4 Tipologia di convenzioni, durata e disdetta pag. 5
Art. 5 Dichiarazione consumi annuali pag. 5

TITOLO II° - PROCEDIMENTO E CONDIZIONI DEL SERVIZIO

Art. 6 Diritto alla fornitura del servizio pag. 7
Art. 7 Scarico delle acque pag. 7
Art. 8 Domanda di fornitura del servizio pag. 7
Art. 9 Modalità accessorie alla richiesta di convenzione pag. 8
Art. 10 Titolare della fornitura pag. 8
Art. 11 Diniego della fornitura del servizio pag. 8
Art. 12 Fornitura per immobili consorziati pag. 9
Art. 13 Norme per le convenzioni provvisorie pag. 9
Art. 14 Natura delle concessioni provvisorie pag. 9
Art. 15 Impianti provvisori – Norme pag. 9
Art. 16 Garanzie per convenzioni provvisorie pag. 9
Art. 17 Successioni a titolo particolare pag. 9

TITOLO III° - RETE ACQUEDOTTO E NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

Art. 18 Rete acquedotto pag. 11
Art. 19 Rete acquedotto: manutenzioni pag. 11
Art. 20 Punti di consegna pag. 11
Art. 21 Impianti interni – Prescrizioni pag. 12
Art. 22 Divieti pag. 12
Art. 23 Impianti di pompaggio pag. 12
Art. 24 Modifiche agli impianti interni pag. 12
Art. 25 Proprietà e gestione degli apparecchi di misura pag. 12
Art. 26 Apparecchi di misura (contatori): posizionamento e custodia pag. 12
Art. 27 Verbale di posa in opera degli apparecchi di misura pag. 13
Art. 28 Rimozione e sostituzione degli apparecchi di misura e controllo pag. 13
Art. 29 Impianti antincendio pag. 13
Art. 30 Pressione statica di fornitura pag. 13

TITOLO IV° - ACCERTAMENTI VERIFICHE E CONTROLLI

Art. 31 Agenti dei servizi pag. 15
Art. 32 Ispezioni pag. 15

TITOLO V° - MISURAZIONE E CORRISPETTIVI PER I SERVIZI FORNITI

Art. 33 Lettura degli apparecchi di misura pag. 16

Art. 34 Irregolare funzionamento degli apparecchi di misura pag. 16
Art. 35 Verifica degli apparecchi di misura e di controllo pag. 16
Art. 36 Prezzi dell'acqua e loro revisione pag. 17

TITOLO VI° - FATTURAZIONE E PAGAMENTI DELLE FORNITURE

Art. 37 Fatturazione dei servizio fornito pag. 18
Art. 38 Pagamento dei servizi forniti pag. 18
Art. 39 Ritardo nei pagamenti pag. 18
Art. 40 Pagamenti relativi a variazioni di utenza pag. 19

TITOLO VII° - INTERRUZIONE DI SERVIZIO- INADEMPIMENTI RISOLUZIONE E REVOCA DELLE CONVENZIONI

Art. 41 Interruzione del servizio pag. 20
Art. 42 Inosservanza delle prescrizioni e delle norme del Regolamento pag. 20
Art. 43 Risoluzioni di diritto delle convenzioni pag. 20
Art. 44 Revoca della concessione per abusi pag. 21

TITOLO VIII° - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45 Obbligatorietà del Regolamento pag. 22
Art. 46 Entrata in vigore del Regolamento pag. 22
Art. 47 Modifiche al Regolamento pag. 22
Art. 48 Foro Competente pag. 22
Art. 49 Disposizioni finali pag. 22

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Premesse

Il presente Regolamento è rivolto a tutti coloro che usufruiscono del servizio di fornitura di acqua industriale e potabile da parte del Consorzio e disciplina gli aspetti tecnici ed economici tra il Consorzio e gli utenti.

Il Servizio di Distribuzione dell'Acqua è costituito dalla captazione, dall'adduzione e dalla distribuzione di acqua utilizzabile sia a fini potabili che non potabili (o industriali).

La risorsa idrica può essere prelevata da sorgenti, corsi d'acqua, invasi e/o, limitatamente ai soli fini industriali, ricavata mediante il riutilizzo di acque reflue previo trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia (D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152). Per tutto quanto concerne i servizi di smaltimento delle risorse idriche previste nel presente regolamento si fa riferimento al "*Regolamento per l'immissione ed il trattamento delle acque meteoriche e reflue, nere e tecnologiche, nelle reti e negli impianti di depurazione consortile"* in vigore.

Art. 2 - Gestione dell'acquedotto e delle reti di distribuzione

La proprietà la direzione, la gestione e la sorveglianza dell'acquedotto e delle reti nonché dei relativi servizi di gestione dell'Acquedotto e di distribuzione dell'acqua sono affidati, ai sensi del T.U. delle leggi sul Mezzogiorno, approvate con D.P.R. n. 1523 del 30/06/1967 e successive modificazioni ed integrazioni, al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno, ed esplicati in conformità delle norme e disposizioni del presente regolamento e delle leggi vigenti in materia , fino all'attuazione delle disposizioni del D.lgs. 152/06.

Art. 3 - Sistema di distribuzione e tipologia dell'acqua

La fornitura dell'acqua, sia industriale che potabile è effettuata con il sistema di consegna a deflusso libero, misurato da contatore per ogni singola utenza.

L'acqua distribuita è:

a) acqua industriale e pertanto non potabile;

b) acqua destinata ad uso esclusivamente potabile.

L'utente garantisce l'assoluta divisione e distinzione tra i due impianti privati di distribuzione, ad uso potabile e non potabile (industriale), assicurando l'impossibilità di riflusso di acqua dal proprio impianto privato verso entrambi gli acquedotti del Consorzio.

L'utente è tenuto a sua esclusiva cura, spesa e responsabilità a contrassegnare chiaramente i punti di prelievo in modo da rendere edotto chiunque circa la non potabilità dell'acqua di cui al punto a) e distribuita con apposita rete dedicata.

Art. 4 - <u>Tipologia di convenzioni , durata e disdetta</u>

Le convenzioni potranno essere :

a. Singole
b. Promiscue per i due tipi di acqua erogata, a esclusiva discrezione del Consorzio.

Si dividono in:

- ordinarie;
- provvisorie.

Le convenzioni ordinarie hanno durata annuale e possono essere attivate in un qualsiasi momento dell'anno, fermo restando che la scadenza contrattuale del primo anno di convezioni è il 31 Dicembre dello stesso anno di accensione.

Le convenzioni sono tacitamente rinnovate di anno in anno, sempre che nel frattempo non intervengano condizioni tali da giustificare quanto previsto ai successivi artt. 43 e 44.

Il Consorzio autorizza convenzioni provvisorie, con durata diversa dall'anno solare, da stabilirsi caso per caso, determinando ove occorra le condizioni operative specifiche.

Le convenzioni provvisorie hanno la durata indicata nella stessa e si intendono automaticamente risolte e prive di efficacia al momento della scadenza.

Tutte le eventuali spese relative al rinnovo della convenzione sono a carico dell'utente.

Gli utenti che non intendono rinnovare la convenzioni per la fornitura di acqua potabile e/o industriale, devono inviare disdetta al Consorzio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno tre mesi prima della scadenza naturale dell'atto di convenzioni, ovvero entro e non oltre il 30 settembre.

In mancanza di disdetta, o qualora essa pervenisse oltre la data indicata al precedente comma, la convenzione si intende rinnovata per un periodo uguale a quello fissato nell'atto esistente ed alle stesse condizioni, e così successivamente, fatte salve le autonome facoltà di revoca per il Consorzio.

In caso di disdetta delle convenzioni e in presenza di un utilizzo da parte dell'utente dei servizi di raccolta e depurazione delle acque reflue, è fatto obbligo all'utente medesimo di dotarsi delle apparecchiature di misurazione dei reflui previste nel "*Regolamento per l'immissione ed il trattamento delle acque meteoriche e reflue, nere e tecnologiche, nelle reti e negli impianti consortili*".

Art. 5 - <u>Dichiarazione consumi annuali</u>

Pur non costituendo impegno vincolante in termini di consumi, le imprese sono tenute a comunicare entro il 31 Ottobre di ogni anno i consumi previsti per l'anno successivo, distintamente per l'acqua potabile e per quella industriale e con previsione mensilizzata.

Resta comunque inteso che gli utenti sono obbligati ad informare preventivamente il Consorzio nel caso in cui necessitino di consumi superiori a quanto dichiarato come previsto al precedente comma. In difetto il Consorzio non si assume alcuna responsabilità in merito al regolare rifornimento idrico e si riserva la facoltà di richiedere gli eventuali danni.

E' tuttavia facoltà del Consorzio introdurre quantitativi minimi garantiti di consumo, qualora

particolari necessità tecniche, economiche o ambientali lo richiedessero. L'introduzione di eventuali minimi garantiti avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della delibera del Comitato Direttivo che stabilisce tali minimi.

TITOLO II°

PROCEDIMENTO E CONDIZIONI DEL SERVIZIO

Art. 6 - Diritto alla fornitura del servizio

Il Consorzio distribuisce l'acqua potabile ed industriale, nel limite dell'estensione delle proprie reti , della potenzialità dei propri impianti e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, a coloro i quali ne facciano richiesta, nel rispetto della normativa vigente in materia, del presente Regolamento e delle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate all'atto della redazione della apposita convenzione che regola i rapporti tra le parti.

Art. 7 - Scarico delle acque

Ogni concessione d'acqua, per qualunque uso, è subordinata all'accertamento da parte del Consorzio che sia assicurato il regolare smaltimento delle acque di rifiuto mediante allacciamento alla rete fognaria consortile o, in mancanza, con altro sistema ritenuto idoneo dalle competenti Autorità, tenute presenti le disposizioni di legge in materia e quelle particolari emanate dal Consorzio e contenute nel "*Regolamento per l'immissione ed il trattamento delle acque meteoriche e reflue, nere e tecnologiche, nelle reti e negli impianti consortili*".

Art. 8 - Domanda di fornitura del servizio

La domanda di fornitura del servizio dovrà essere redatta in conformità ad un apposito modulo rilasciato dal Consorzio (Allegato A, completo di scheda tecnica) sottoscritto dal legale rappresentante della azienda richiedente e dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

a) cognome, nome, qualifica e residenza del richiedente con la specificazione se trattasi di proprietario, usufruttuario, locatario, locatario finanziario dell'immobile e comunque avente titolo allo stesso;
b) l'indicazione e l'esatta ubicazione dello stabilimento per il quale è richiesta la concessione completa di planimetria indicante il punto di allaccio;
c) esplicita dichiarazione di aver preso atto esatta conoscenza del presente regolamento e di accettarne tutte le condizioni ivi incluse senza eccezione alcuna;

La richiesta fatta dall'utente deve essere inoltre accompagnata dal titolo dimostrante il proprio diritto sull'immobile.

Ogni richiesta di allacciamento al servizio di distribuzione di acqua potabile e/o industriale, comporta il pagamento di quanto indicato nell'allegata TABELLA "A1" del presente regolamento a titolo di concorso spese di istruttoria e della pratica di convenzioni.

All'atto della sottoscrizione della convenzione di utenza il richiedente, sia esso proprietario o non proprietario dell'immobile è tenuto a costituire, in favore del Consorzio, un deposito o polizza fidejussoria a garanzia:

- di tutti gli impegni convenzionalmente assunti;

- dei danni alle infrastrutture consortili (acquedotto, fognature, strade, ecc.);
- delle manomissioni alla condotta e/o agli apparecchi di misura;
- dei mancati pagamenti.

Nella citata TABELLA "A1" sono riportati i depositi cauzionali richiesti distinti tra Piccole Utenze e Grandi Utenze.

In caso di utilizzo da parte del Consorzio del deposito cauzionale, fatto salvo quanto previsto agli articoli 43 e 44, è fatto obbligo all'Utente di ricostituire tale deposito, pena la sospensione del servizio e la risoluzione di diritto della convenzione.

Tale somma, a seguito di una semplice comunicazione del Consorzio, sarà incamerata da quest'ultimo in caso di violazioni degli impegni convenzionalmente assunti, fatto salvo in ogni caso il maggior onere e il risarcimento del danno.

Il deposito verrà restituito all'utente alla cessazione del rapporto convenzionale, a condizione che siano preventivamente estinti ogni e qualsiasi debito verso il Consorzio.

Il Consorzio, con apposita delibera del Comitato Direttivo, si riserva la facoltà di aggiornare periodicamente i valori contenuti nella sopraccitata TABELLA "A1" come pure quelli della TABELLA "A2" di cui agli articoli successivi, nonchè di modificare gli stessi qualora particolari cause di natura economica, legislativa o ambientale, lo rendesse necessario.

Art. 9 – <u>Modalità accessorie alla richiesta di convenzione</u>

Accertata la possibilità della fornitura del servizio, il Consorzio comunica al richiedente la specifica della spesa occorrente per attivare il servizio, comprensiva delle spese di istruttoria nonché delle altre somme dovute per depositi cauzionali, di cui alle allegate TABELLE "A1" e "A2". Il Consorzio potrà inoltre stabilire un rimborso a *forfait* delle spese di costruzione della derivazione trasversale, commisurata alla lunghezza di essa, alle particolari caratteristiche dell'impianto ed eventualmente all'importanza della convenzione.

Per procedere alla sottoscrizione dell'atto convenzionale il richiedente dovrà provvedere al versamento al Consorzio delle somme richieste al precedente comma.

In caso di spostamenti di derivazione di precedenti convenzioni e/o spostamenti dei punti di consegna, si applicano le norme previste al primo comma del presente articolo.

Art. 10 – <u>Titolare della fornitura</u>

Le convenzioni di fornitura del servizio vengono di norma sottoscritte con i proprietari o gli affittuari degli immobili.

Art. 11 – <u>Diniego della fornitura del servizio</u>

Il Consorzio, previo accertamento, ha facoltà insindacabile di accogliere o respingere motivatamente la domanda di fornitura o di subordinarne l'accoglimento a prescrizioni di propria determinazione.

Art. 12 - Fornitura per immobili consorziati

Qualora su un medesimo lotto insistano più immobili riuniti in forma di consorzio, la fornitura deve essere richiesta dal legale rappresentante del consorzio medesimo.

La fornitura, previa stipula di apposita convezione, sarà effettuata in favore del consorzio, il quale sarà responsabile di eventuali inadempimenti.

Qualora, invece, sul medesimo lotto coesistano due o più insediamenti, non raggruppati tra loro in forma consortile, si applicheranno le norme del presente Regolamento relative alla fornitura al singolo insediamento.

Art. 13 - Norme per le convenzioni provvisorie

La validità delle norme regolanti le convenzioni definitive contenute nel presente Regolamento è estesa a quelle provvisorie salvo per quanto attiene alla durata e/o per le disposizioni particolari, anche in deroga al presente Regolamento, che siano specificamente indicate nell'atto di convenzione stipulato tra le parti.

Art. 14 - Natura delle convenzioni provvisorie

Sono considerate convenzioni provvisorie quelle che:

a) sono richieste o stipulate per una durata inferiore a quanto previsto all'art.4;

b) sono stipulate in via temporanea in deroga alle disposizioni del presente regolamento;

c) sono di carattere stagionale in funzione delle caratteristiche produttive delle singole aziende;

d) sono relative ad allacci con derivazioni praticate a valle dei contatori di impianti preesistenti, quando non sia possibile, per ragioni contingenti ed a giudizio insindacabile del Consorzio, la presa diretta delle condotte stradali;

e) sono relative a prelevamenti occasionali.

Art. 15 - Impianti provvisori – Norme

Le norme che regolano la costruzione degli impianti per convenzioni provvisorie sono quelli prescritti dal presente regolamento per gli impianti relativi alle convenzioni ordinarie.

Art. 16 - Garanzie per convenzioni provvisorie

Per tutte le convenzioni provvisorie è riservata al Consorzio la facoltà di subordinare le stesse a condizioni e garanzie diverse e/o aggiuntive rispetto a quelle previste dal presente Regolamento per le convenzioni definitive.

Art. 17 - Successioni a titolo particolare

La convenzione di fornitura non potrà mai intendersi risolta per il fatto che l'immobile sia trasferito, a qualsiasi titolo, ad altri soggetti giuridici.

I soggetti subentranti a qualsiasi titolo, assumeranno tutti gli obblighi attivi e passivi in essere al momento del subentro e fino alla scadenza della convenzione ivi comprese tutti gli oneri previsti

all'art. 39 connessi a eventuali situazioni di morosità.

Il subentro a qualsiasi titolo di altri soggetti giuridici, dovrà essere preventivamente comunicato al Consorzio, il quale dovrà rilasciare il proprio nulla osta subordinatamente alla sottoscrizione della nuova convenzione con il subentrante.

In caso di mancata tempestiva comunicazione, il cedente ed il subentrante saranno tenuti in solido al pagamento di eventuali residuali crediti vantati dal Consorzio verso il cedente, fino alla concorrenza dei medesimi.

TITOLO III°

RETE ACQUEDOTTO E NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

Art. 18 - Rete acquedotto

La rete consortile è rappresentata dagli impianti di trattamento e dall'insieme delle tubazioni ed apparecchiature idrauliche, posate su aree pubbliche e private, di proprietà esclusiva del Consorzio con lo scopo di assicurare il servizio idrico agli utenti. La rete consortile si estende fino al punto di consegna così come identificato all'art. 20.

Le condotte stradali anche se costruite con contributo a fondo perduto degli utenti, e le derivazioni trasversali costruite a totale spesa degli utenti per la parte ricadente nel suolo consortile pubblico e di uso pubblico sono di proprietà del Consorzio, restando all'utente il diritto d'uso.

Sono invece di proprietà dell'utente le condotte ricadenti nella sua proprietà privata.

Art. 19 - Rete acquedotto: manutenzioni

Qualunque lavoro di costruzione, riparazione, manutenzione e manovra di qualsiasi conduttura o apparecchiatura, incluso il gruppo di misura, è eseguito esclusivamente dal Consorzio direttamente o a mezzo di installatori dallo stesso autorizzati.

Qualora nel corso dei lavori di manutenzione, riparazione e manovra venissero rilevate responsabilità dell'utente nella causa di un danno, le spese derivanti dal ripristino della funzionalità della rete, dei manufatti e delle apparecchiature verranno interamente addebitati all'utente, salvo il risarcimento del danno.

Nel caso in cui dovessero ricorrere le condizioni di cui al precedente comma, la liquidazione delle spese e oneri verrà effettuata dal Consorzio. L'importo della liquidazione così stabilito verrà comunicato all'utente per iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevuta. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento quest'ultimo potrà far pervenire al Consorzio, per iscritto, le sue osservazioni ed eccezioni. Trascorso tale termine senza che siano pervenute osservazioni e/o eccezioni nelle forme previste nel presente articolo, le stesse saranno respinte e la liquidazione diventerà definitiva e non più impugnabile.

Ai fini del pagamento sono applicati gli articoli 38 e 39.

Art. 20 - Punti di consegna

L'acqua viene consegnata all'utente nel punto di consegna che coincide con il gruppo di misura. Immediatamente dopo il contatore, sono installati una valvola di ritegno, un rubinetto di arresto ed eventualmente un flessibile di collegamento: da tale punto ha inizio l'impianto privato.

Per ogni derivazione, prima di qualsiasi apparecchio di misura, sarà applicato un rubinetto di chiusura antifrode di cui solo gli addetti del Consorzio possono conservare le chiavi ed eseguire le manovre.

Art. 21 - Impianti interni – prescrizioni

L'impianto per la distribuzione dell'acqua a valle del punto di consegna è realizzato e mantenuto a cura e spese dell'utente.

Ove l'impianto aziendale dovesse interferire con sottoservizi consortili (canali o condotte di acque nere e bianche, impianti di illuminazione, metanodotti, ecc.), l'utente deve darne preventiva informazione al Consorzio per ottenere le eventuali prescrizioni e/o autorizzazioni.

Art. 22 - Divieti

E' vietato collegare direttamente le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapori, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

Art. 23 - Impianti di pompaggio

Le installazioni per il sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici di altezza superiore alla quota dei piani di distribuzione dell'acqua, dovranno essere realizzati in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua dei serbatoi che fossero annessi all'impianto di pompaggio.

Art. 24 - Modifiche agli impianti interni

Il Consorzio potrà ordinare in qualsiasi momento le modifiche agli impianti interni che ritenesse necessarie e l'utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli verranno prescritti.

In caso di inadempienza il Consorzio avrà facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che l'utente possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 25 - Proprietà e gestione degli apparecchi di misura

Gli apparecchi di misura sono di proprietà dell'utente che è pertanto responsabile di qualunque manomissione o danno arrecato ad essi anche da terzi ignoti o da fatti accidentali dovute a pressione, gelo, ecc. Il rimborso di eventuali danni avverrà secondo le modalità indicate all'art. 19 terzo e quarto comma.

Spetta al Consorzio determinare il diametro della presa e le caratteristiche del contatore, in relazione alla natura della convenzione ed al consumo massimo richiesto dall'utente.

Il Consorzio ha la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di sostituire gli apparecchi di misura in qualunque momento, fatto salvo l'obbligo di comunicare preventivamente agli utenti il periodo di sospensione del servizio. Gli oneri della sostituzione sono a carico dell'utente. Ai fini del pagamento sono applicati gli articoli 38 e 39.

Art. 26 - Apparecchi di misura (contatori): posizionamento e custodia

Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo e nella posizione definita dal Consorzio,

compatibilmente con le esigenze operative dell'utente. In particolare i contatori verranno installati in luoghi di facile accesso agli operatori del Consorzio incaricati della lettura, protetti dall'acqua, dal gelo e dalle intemperie. Di norma saranno posizionati il più vicino possibile alla condotta consortile di alimentazione al limite della proprietà privata.

Sugli apparecchi di misura sarà apposto apposito sigillo non rimovibile. L'arbitraria rimozione dei sigilli dà luogo all'azione civile e penale nei confronti dell'utente, alla sospensione immediata della fornitura e alla revoca della convenzione, nonché all'applicazione di una penale così come stabilita nella allegata TABELLA "A2".

Nel caso in cui la rottura dei sigilli dovesse essere accidentale, l'utente è tenuto a darne tempestiva informazione al Consorzio.

Il Consorzio ha la facoltà di imporre la modifica dell'ubicazione del contatore a spese dell'utente qualora lo stesso, a seguito di interventi edilizi o di qualsiasi altra natura, venga a trovarsi in luogo non più idoneo.

Art. 27 - Verbale di posa in opera degli apparecchi di misura

La constatazione della installazione e del funzionamento degli apparecchi di misura dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dall'utente, nel quale dovranno essere menzionati il tipo di apparecchio, le caratteristiche ed il numero di matricola.

Gli apparecchi di misurazione non possono essere rimossi o spostati se non su disposizione del Consorzio ed esclusivamente per mezzo di propri incaricati o previa autorizzazione dello stesso.

Art. 28 - Rimozione e sostituzione degli apparecchi di misura e controllo

All'atto della rimozione o della sostituzione delle apparecchi di misura e controllo, devono essere redatti i relativi verbali che saranno sottoscritti dall'utente e da un funzionario del Consorzio.

In caso di assenza dell'utente, il verbale sarà sottoscritto per esso da due testimoni.

I verbali devono indicare anche i motivi della sostituzione o rimozione e le eventuali altre anomalie o irregolarità riscontrate.

In assenza dell'utente, copia del verbale gli dovrà sollecitamente essere inoltrata.

Art. 29 - Impianti antincendio

A seguito di apposita domanda redatta secondo quanto stabilito all'art. 8, il Consorzio può concedere speciali derivazioni per impianti antincendio da installarsi all'interno di un lotto industriale previa realizzazione di adeguate vasche di accumulo e relativo impianto di pressurizzazione.

Art. 30 - Pressione statica di fornitura

La pressione statica di fornitura alle utenze è quella in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed è misurata al contatore in regime statico.

La pressione statica di fornitura avrà di norma un valore compreso tra 0.50 e 5 bar, con eventuali picchi fino ad un massimo di 7 bar dovuti a chiusura di emergenza causa rotture delle

condutture di rete.

Il Consorzio si riserva di procedere al cambio di pressione di fornitura, nell'ambito della sopraccitata fascia, per mantenere e/o migliorare l'efficienza del servizio dando tempestivo avviso agli utenti, affinché gli stessi possano disporre l'adeguamento degli impianti al nuovo regime di pressione. Tale adeguamento è effettuato a cura e spese dell'utente.

Nel caso in cui, per motivi tecnici, il Consorzio non sia in grado di fornire acqua alla pressione richiesta, l'utente dovrà provvedere autonomamente con proprio sistema (es. autoclave) installato in modo idraulicamente sconnesso dalla rete di distribuzione.

Il Consorzio declina qualsiasi responsabilità per i danni che potranno derivare agli impianti dell'utente, in seguito ad eventuali modificazioni delle pressioni della rete idrica di distribuzione all'interno del campo di pressioni indicato al precedente secondo comma, o diversamente definito dal Consorzio al momento della sottoscrizione della convenzione.

TITOLO IV°

ACCERTAMENTI VERIFICHE E CONTROLLI

Art. 31 - Agenti dei servizi

Il Consorzio è autorizzato ad effettuare le ispezioni i controlli e quant'altro necessario allo scopo di garantire il corretto funzionamento del servizio, per mezzo di proprio personale. Tale personale sarà dotato di tessera di riconoscimento rilasciata dal Consorzio, riportante le generalità e la qualifica del titolare.

Art. 32 - Ispezioni

L'utente è tenuto a consentire l'accesso, al personale del Consorzio, nella proprietà privata sia per le periodiche verifiche del consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi di misura ed a fornire tutte le informazioni richieste.

Le ispezioni potranno avvenire in un qualunque momento della giornata.

In caso di opposizione ostacolo o assunzione di comportamenti dell'utente atti a ritardare il momento dell'ispezione, il Consorzio si riserva il diritto di sospendere immediatamente il servizio, fino a quando non siano state chiarite le motivazioni del comportamento ed accertato la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richieste di indennizzo e/o danni di qualsiasi genere o natura da parte dell'utente.

Resta altresì salvo il diritto del Consorzio di revocare la convenzione e richiedere il danno.

TITOLO V°

MISURAZIONE E CORRISPETTIVI PER I SERVIZI FORNITI

Art. 33 - <u>Lettura degli apparecchi di misura</u>

La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita dal personale del Consorzio, in contraddittorio con il personale dell'azienda utente, con le seguenti modalità e cadenze temporali:

1. mensilmente, entro i primi giorni di ogni mese, per le c.d. "*grandi utenze*" considerando tali le utenze con immissioni mensili di reflui all'impianto consortile superiori a 900 mc/mese;
2. trimestralmente per le c.d. "*piccole utenze*" definite tali quelle con immissioni mensili di reflui all'impianto consortile inferiori a 900 mc/mese.

Per ogni lettura verrà rilasciata apposita ricevuta firmata dal personale del Consorzio e controfirmata dal personale dell'azienda utente.

La lettura potrà essere effettuata anche a cavallo della scadenza del mese senza che l'utente possa avanzare reclami o pretendere risarcimenti di danni.

Qualora, per cause imputabili all'utente, non sia possibile la lettura mensile dei consumi per almeno tre mesi consecutivi per le aziende di cui al punto 1. e di due trimestri consecutivi per quelle di cui al punto 2., il Consorzio può disporre la chiusura della utenza, che sarà riattivata soltanto dopo l'effettuazione della lettura, la fatturazione e il pagamento dei corrispettivi dovuti.

Il Consorzio ha comunque facoltà di fare eseguire letture supplementari a sua discrezione.

Art. 34 - <u>Irregolare funzionamento degli apparecchi di misura</u>

Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento degli apparecchi di misura, resta inteso che la quantità di acqua consumata per tutto il periodo per il quale si possa ragionevolmente ritenere dubbio il funzionamento dell'apparecchio di misura e fino alla sua sostituzione, sarà pari a quella consumata nello stesso periodo dell'anno precedente.

In mancanza di dati storici affidabili si fa riferimento ai consumi per i periodi più prossimi a quello del dubbio funzionamento. In caso di aziende di recente insediamento (inferiore ad un anno), la quantità consumata sarà desunta proporzionalmente alla quantità dichiarata in sede di domanda di allaccio.

Art. 35 - <u>Verifica degli apparecchi di misura e di controllo</u>

Qualora un utente ritenga errate le indicazioni fornite dal contatore, dovrà richiedere per iscritto al Consorzio di effettuare le opportune verifiche. Nel caso in cui l'inconveniente lamentato venga confermato dalle verifiche, le spese relative all'intervento di verifica sono a totali carico del Consorzio. Inoltre i maggiori consumi rilevati , saranno rimborsati dal Consorzio, limitatamente ad un massimo pari al trimestre precedente la verifica, in occasione della prima fatturazione del servizio

successiva alla conclusione della verifica medesima.

Diversamente, se la verifica comprova l'esattezza del misuratore, entro i limiti di tolleranza caratteristici e convenzionalmente stabiliti nella misura del +/-5% dei consumi, tutte le spese saranno a totale carico dell'utente.

Qualora il contatore dovesse indicare quantità inferiori a quelle effettivamente immesse, il Consorzio avrà diritto, previa verifica ed accertamenti da effettuare in presenza della controparte, a richiedere il pagamento delle differenze di volume limitatamente ad un massimo pari al trimestre precedente la verifica.

Resta inteso che l'eventuale sostituzione, per qualsiasi causa dovuta, del contatore e/o degli organi di apertura e chiusura (saracinesche), saranno a totale carico dell'utente.

Art. 36 - <u>Prezzi dell'acqua e loro revisione</u>

Gli utenti sono tenuti a corrispondere al Consorzio un prezzo di fornitura determinato in base ai costi di gestione, manutenzione, adeguamento e investimento necessari a mantenere in perfetta efficienza l'acquedotto e le reti di distribuzione delle acque potabili e non potabili (industriali).

Il prezzo è espresso in €uro per mc consumato, rilevato sulla base delle letture effettuate a norma dell'art. 33.

Il prezzo dell'acqua sia potabile che industriale è stabilito con delibera del Comitato Direttivo del Consorzio ed è sottoposto a revisione annuale.

Il prezzo dell'acqua potabile e industriale in vigore alla data di approvazione del presente regolamento è riportata nell'allegata TABELLA "B1".

Il prezzo dell'acqua industriale e potabile relativamente alle concessioni provvisorie, in vigore alla data di approvazione del presente regolamento, è riportata nell'allegata TABELLA "B2".

Il Consorzio, con apposita delibera del Comitato Direttivo, si riserva la facoltà di modificare il prezzo di fornitura nel corso dell'esercizio, qualora particolari cause di natura economica, legislativa o ambientale, lo rendesse necessario.

TITOLO VI°

FATTURAZIONE E PAGAMENTI DELLE FORNITURE

Art. 37 - <u>Fatturazione del servizio fornito</u>

La fatturazione dei corrispettivi per il servizio idrico fornito sarà effettuata:

1) Mensilmente per le grandi utenze (così come definite al primo comma dell'art. 33);
2) Trimestralmente per le Piccole Utenze (così come definite al primo comma dell'art. 33).

Art. 38 - <u>Pagamento dei servizi forniti</u>

Il pagamento di quanto previsto al precedente art. 37, dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data di emissione della fattura presso il tesoriere consortile o nei modi previsti nell'atto di convenzione

Eventuali reclami o contestazioni non danno diritto a sospensioni o ritardi nel pagamento delle fatture.

Art. 39 - <u>Ritardo nei pagamenti</u>

In caso di ritardi nei pagamenti, gli utenti sono tenuti oltre al pagamento di quanto dovuto, al versamento di una penale pari al 5% del valore ritardato, oltre agli interessi di mora calcolati con riferimento al tasso euribor a 6 mesi maggiorato di 3 punti percentuali.
La morosità decorre, a far data dal 1° giorno successivo alla data di scadenza del pagamento indicato in fattura.

Per le piccole utenze il mancato pagamento di quattro fatture, anche non consecutive, emesse nel corso di una annualità, comporterà, previa diffida ad adempiere intimata dal Consorzio, la sospensione della fornitura consortile fino a regolarizzazione dei pagamenti, nonché il promuovimento dell'azione per il recupero coattivo del credito; **(*)**

Per le grandi utenze il mancato pagamento di due fatture, anche non consecutive, emesse nel corso di una annualità, comporterà, previa diffida ad adempiere intimata dal Consorzio, la sospensione della fornitura consortile fino a regolarizzazione dei pagamenti, nonché il promuovimento dell'azione per il recupero coattivo del credito. **(*)**

L'utente moroso non avrà diritto a pretendere indennizzi o risarcimenti, di qualsiasi genere o natura, per gli eventuali danni derivanti dall'interruzione del servizio.

In caso di interruzione del servizio, il suo ripristino sarà subordinato al pagamento di quanto dovuto, incluso le penalità e gli interessi di mora di cui al presente articolo, oltre a tutte le altri eventuali spese connesse al ripristino, ivi incluse quelle eventualmente relative al recupero del credito nonché alla ricostituzione, qualora già incamerato, della garanzia prevista al quarto comma del precedente art. 7.

(*) Articolo così sostituito con delibera di Comitato Direttivo n. 87 del 19.04.2012/14.

Il testo precedente così disponeva: "*La morosità decorre, senza ulteriore avviso, a far data dal 1° giorno successivo alla data di scadenza del pagamento indicato in fattura e dà inoltre diritto al Consorzio, allo scadere del 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di scadenza del pagamento, di sospendere la fornitura di acqua ed a risolvere la convenzione in essere, senza avviso alcuno e senza l'intervento dell'Autorità Giudiziaria*".

Art. 40 - Pagamenti relativi a variazioni di utenza

Le somme dovute in caso di variazioni delle convenzione saranno corrisposte dal subentrante nei tempi e con le modalità stabiliti dal Consorzio in sede di stipula della convenzione medesima.

TITOLO VII°

INTERRUZIONE DI SERVIZIO - INADEMPIMENTI RISOLUZIONE E REVOCA DELLE CONVENZIONI

Art. 41 - Interruzione del Servizio

Fermo restando che il Consorzio è impegnato ad erogare un servizio continuo e regolare e ad adottare tutte le misure atte a ridurre il disagio agli utenti e a limitare i tempi di disservizio, il Consorzio comunque non assume responsabilità alcuna per eventuali danni a cose derivanti da interruzioni di deflusso e per diminuzione di pressione nelle condotte dovute a caso fortuito, rotture, forza maggiore, a fatto di terzi, a scioperi, incidenti nonché a obiettive e giustificate cause di emergenza (es. incendi) e di servizio ed in genere a tutti i casi non dipendenti dalla sua volontà.

Gli utenti che per loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio dovranno quindi provvedere all'installazione di un adeguato ed idoneo impianto di riserva con almeno 48 ore di autonomia

In ogni caso, la interruzione totale o parziale della fornitura in assenza di dolo o colpa grave, non comporta alcun obbligo di indennizzo e/o risarcimento di qualsiasi genere e natura a carico del Consorzio mentre non dispensa l'utente dal regolare pagamento delle fatture alle rispettive scadenze.

Le eventuali interruzioni programmate saranno comunicate agli utenti in tempo utile in modo tale che questi ultimi possano provvedere a limitare il disservizio.

Art. 42 - Inosservanza delle prescrizioni e delle norme del Regolamento

La mancata osservanza da parte degli utenti di una delle norme del presente Regolamento, secondo la gravità della situazione, autorizza il Consorzio:

1) alla diffida, stabilendo il termine entro il quale deve essere eliminata la irregolarità;
2) alla diffida e contestuale sospensione della fornitura dell'acqua,
3) alla revoca della fornitura in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida di cui al punto 2.

Art. 43 - Risoluzioni di diritto delle convenzioni

Le convenzioni di intendono risolte di diritto:

a. in caso di cessazione dell'attività dell'utente
b. in caso di morosità come previsto all'art. 39;
c. in caso di fallimento o di altra procedura concorsuale a carico del titolare della convenzione;
d. in caso di mancata ricostituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 8;
e. nel caso di distruzione o demolizione degli immobili o di dichiarata inagibilità degli stessi da parte dell'Autorità competente.

La risoluzione della convenzione non solleva l'utente dall'obbligo di pagamento dei canoni

e delle sanzioni dovute, lasciando libero il Consorzio di rifiutare ogni nuova convenzione.

Art. 44 - <u>Revoca della convenzioni per abusi</u>

L'utente risponde nei confronti del Consorzio:

- delle manomissioni della condotta fino all'apparecchio misuratore compreso;
- per le destinazioni dell'acqua per uso diverso da quello concesso;
- per arbitrarie derivazioni a favore di terzi,
- delle sottrazioni dolose di acqua.

Il Consorzio nei casi sopra menzionati dispone l'immediata chiusura della presa, la revoca della convenzione e l'applicazione di una penale così come stabilita nella allegata TABELLA "A2", con riserva di azione civile e penale.

E' inoltre autonoma facoltà del Consorzio di revocare in qualsiasi tempo la convenzione in essere, o rifiutare il rinnovo, qualunque sia l'uso dell'acqua, qualora si verificassero condizioni eccezionali di erogazione o di servizio o altri gravi motivi, senza che ciò possa dar diritto a richieste di indennizzo e/o danni di qualsiasi genere o natura da parte dell'utente.

La revoca della convenzione non solleva l'utente dall'obbligo di pagamento dei canoni e delle sanzioni dovute, lasciando libero il Consorzio di rifiutare ogni nuova convenzione.

TITOLO VIII°

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45 - Obbligatorietà del Regolamento

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti e dovrà intendersi parte integrante di ogni convenzione senza che ne occorra la trascrizione.

Copia del presente Regolamento è pubblicata sul sito internet del Consorzio e sarà fornita su richiesta in forma cartacea , all'atto della domanda di fornitura.

Art. 46 - Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento annulla e sostituisce ogni altro documento precedente, ed entra in vigore dal 23 maggio 2008. (*)

(*) Sostituito art. 39 come da delibera di Comitato Direttivo n. 87 del 19.04.2012/14.

Art. 47 - Modifiche al Regolamento

Il Consorzio si riserva la facoltà di modificare le disposizioni del presente Regolamento qualora lo ritenga opportuno, nonché in base a specifiche disposizioni di legge e/o da parte delle Autorità competenti in materia

Il Consorzio comunicherà le variazioni mediante la pubblicazione sul proprio sito Internet e da tale momento varranno le nuove norme.

L'utente avrà la facoltà di chiedere per iscritto, entro un mese dalla pubblicazione, la risoluzione della convenzione ed essa, se richiesta nel termine prescritto avrà effetto dal primo giorno del trimestre successivo per la grandi utenze e del mese successivo per le piccole aziende.

Art. 48 - Foro Competente

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione o applicazione del presente Regolamento e/o della stipulando convenzione il Foro competente è quello di Larino – Sezione Distaccata di Termoli.

Art. 49 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni vigenti relative alla normativa ambientale nazionale e della Regione Molise.

Approvato dal Comitato Direttivo il 23/05/2008